

**DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**

dell'11 febbraio 1982

**per l'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici**

(82/147/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 79/661/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, sulla base dei risultati delle ultime ricerche scientifiche e tecniche, deve essere vietato l'uso dell'Acetil Etil Tetrametil Tetralina, a causa degli effetti neurotossici nocivi per la salute;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

*Articolo 1*

Nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE è aggiunto il seguente numero :

- 362. Ethyl-3'-tetrahydro-5',6',7',8'-tetramethyl-5',6',8',8'-acetone-2'  
(Sin. : Tetrametil-1,1,4,4-etil-6-acetil-7-tetraidronaftalene-1,2,3,4 (Acetil Etil-Tetrametil Tetralina, AETT) •.

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1982 e ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1982.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

<sup>(2)</sup> GU n. L 192 del 31. 7. 1979, pag. 35.